

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**SEZIONE CIVILE SETTIMA**

composta dai magistrati:

dott. Michele Magliulo Presidente

dott.ssa Lucia Minauro Consigliere

dott. Marco Marinaro Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 3380/2015 R.G., di appello contro la sentenza n. 11/2015 del Tribunale di Benevento - Sezione civile - pubblicata il 9 gennaio 2015, che ha definito il giudizio rubricato al n. 4478/2009 R.G.,

tra

So. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Marcianise (CE) alla via (...), c.f. e P.I. (...), Gi.Sp., nato (...) ed ivi residente alla via (...), e Ro.Be., nata (...) ed ivi residente alla via (...), questi ultimi due quali fideiussori, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ca.Lu. (c.f. (...)) e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio legale e commerciale Luongo, con sede in Benevento alla via (...) (p.e.c.: (...));

(appellanti)

e

Ma. S.r.l., cessionaria della Ma. s.r.l. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in combinato disposto con la legge 130/1999, come da pubblicazione in G.U. - Parte Seconda - n. 141 del 30/11/2019, a sua volta cessionaria del Ba.Po. Soc. Coop, che a sua volta ha incorporato la Ba.No. S.p.A. in forza di atto di fusione del 20/12/2011 a rogito Notaio dott. Ma.Ci., rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Gr. (c.f. (...)), p.e.c.: (...), e dall'avv. Ro.Bu. (c.f. (...)), p.e.c.: (...), ed elettivamente domiciliata in Napoli presso l'avv. Ra.Se. alla via (...).

(appellata)

**Conclusioni**

All'esito dell'udienza del 25 maggio 2023 - la cui trattazione è stata effettuata per iscritto - preso atto che i procuratori delle parti costituite avevano precisato le conclusioni e avevano chiesto di rimettersi la causa in decisione, il Collegio si riservava.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Ba.No. S.p.A., filiale di San Giorgio del Sannio, premettendo che il 28 dicembre 2006 aveva concesso alla società So. S.r.l. una apertura di conto corrente (c/c n. (...)), asseriva di aver maturato verso quest'ultima un credito di Euro 10.289,78 per saldo a debito del suddetto conto corrente; aggiungeva, inoltre, di vantare, sempre nei confronti della medesima società, un ulteriore credito di Euro 43.879,12, essendo in possesso di n. 3 effetti cambiari impagati, sottoscritti dalla So. S.r.l., ognuno del valore di Euro 16.000,00. Su tali basi richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo (n. 501/09) contro la società debitrice per l'importo complessivo di Euro 54.168,90.

Contro il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la So. S.r.l., Gi.Sp. e Ro.Be., questi ultimi due nella qualità di garanti della prima, chiedendo revocarsi nel merito l'opposto decreto e nell'immediato chiedevano disporsi la sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.

Si costituiva in giudizio la Società Ge. società consortile per azioni, quale procuratore speciale della Ba.No. S.p.A., eccependo l'improcedibilità della proposta opposizione per intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente e nel merito l'assoluta infondatezza della chiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Sulle richieste delle parti il g.i. all'udienza del 10 novembre 2010 si riservava, concedendo termine per note. Sciolta la riservata il g.i. ritenuta matura la causa fissava l'udienza per 14 novembre 2012 per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 5 marzo 2014 il giudice ritenuta la necessità di attendere la decisione della Consulta relativamente alla questione di legittimità costituzionale in relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 218/2011, rimetteva la causa sul ruolo.

Quindi precisate nuovamente le conclusioni la causa, all'udienza del 5 giugno 2014 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, decisa con la sentenza impugnata come segue:

"1) Rigetta l'opposizione proposta da Sp.Gi., Be.Ro. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nei riguardi degli stessi. 2) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla So. Srl e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, condanna la So. srl al pagamento in favore della Società Ge., quale procuratore speciale della Ba.No. Spa, della somma di euro 10.289,78, oltre interessi come richiesti nel monitorio. 3) Condanna Sp.Gi., Be.Ro. al rimborso, in solido, in favore della Società Ge., quale procuratore speciale della Ba.No. Spa, delle spese di lite, liquidate in euro 6.400,00 per compenso avvocato, (...) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per legge. 4) Compensa per quattro quinti le spese di lite nei rapporti fra la So. srl e l'opposta, condannando la So. srl al pagamento in favore della Società Ge., quale procuratore speciale della Ba.No. Spa, del restante quinto liquidato in euro 1.330,00 per compenso avvocato, (...) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per legge".

Contro la citata sentenza, soltanto nella parte in cui il giudice di primo grado "ha rigettato l'opposizione proposta da Sp.Gi. e Be.Ro. e per l'effetto ha confermato il decreto

ingiuntivo nei riguardi degli stessi" i medesimi proponevano appello (con atto notificato a mezzo posta in data 8 luglio 2015) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1) In via preliminare e pregiudiziale, accertato che le clausole di inopponibilità delle eccezioni sono vere e proprie eccezioni in senso stretto, e quindi, non rilevabili di ufficio, dichiaro la nullità della sentenza nella parte in cui rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli oppositori per tutto quanto dettagliatamente esposto alla lettera A del presente atto;

2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui sopra, previo accertamento della natura giuridica della fattispecie negoziale de qua come contratto di "fideiussione", accolga l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli stessi fideiussori, per tutto quanto dettagliatamente esposto alla lettera B del presente atto, con tutte le conseguenze di legge;

3) Nel merito, revochi il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto dettagliatamente esposto al punto D del presente atto, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione;

4) Cassare la statuizione sulle spese di primo grado perché fatta in dispregio delle vigenti normative.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giustizia, con attribuzione per fattane anticipazione".

Con comparsa del 9 dicembre 2015, si costituiva Ma. S.r.l., in forza di cessione di crediti da parte del Ba.Po. Soc. Coop. che a sua volta aveva incorporato la Ba.No. S.p.A. in forza di atto di fusione del 20/12/2011 a rogito Notaio dott. Ma.Po., che impugnava tutto quanto dedotto e prodotto dagli appellanti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1) Dichiarare inammissibile rappello poiché viola l'articolo 342 e ss. c.p.c. come riformato.

2) Rigettare l'appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare, anche relativamente alla sola parte impugnata, la sentenza gravata.

3) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio".

Con atto di intervento adesivo depositato il 4 aprile 2020, si costituiva la Ma. S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Conegliano, via (...), la Ho. S.r.l. con sede in Roma, Via (...), quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto dal notaio Gu.Be. di Pordenone in data 18.12.2019 (Rep n. 55730/41254 e registrata a Pordenone il 20.12.2019 al n. 17833/1T - Doc. 1) di Se. S.p.A. con sede in Conegliano (TV), Via (...), sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Ba.Fi. S.p.A., quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di "Ma. S.r.l.", giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del notaio Gi.Co. di Milano in data 9.12.2019 (Rep n. 28365/12029, registrata a Milano il 9.12.2019 al n. 50268/1T).

Nell'atto di intervento si precisava che la Ma. S.r.l. - in forza di cessione di crediti da parte del Ba.Po. Soc. Coop, che a sua volta ha incorporato la Ba.No. spa in forza di atto di fusione del 20/12/2011 a rogito notaio dott. Ma.Po. - la quale esponeva che in data 22

novembre 2019 aveva concluso con Ma. S.r.l. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, come da avviso pubblicato in G.U. - Parte Seconda - n. 141 del 30/11/2019, tra cui è compreso quello di cui al presente giudizio; precisava inoltre che il cessionario aveva conferito a Se. S.p.A. ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che a sua volta Se. S.p.A. aveva delegato Ho. S.r.l. al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti; in virtù di tale cessione Ma. S.r.l., succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della cedente Ma., è titolare del credito di cui al presente giudizio ed è pertanto legittimata a costituirsi nel presente giudizio volto a tutelare il credito ceduto.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza collegiale del 27 febbraio 2020 veniva disposto l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 con onere di presentare la relativa domanda entro il termine di 15 giorni e con udienza di rinvio al 22 ottobre 2020 che non sortiva l'auspicato accordo tra le parti.

Con ordinanza del 15 dicembre 2021 (depositata il 17 dicembre 2021), la Corte con riguardo al corretto esperimento della procedura mediativa - ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - invitava le parti a svolgere le proprie osservazioni sulle questioni ivi indicate.

All'esito dell'udienza del 25 maggio 2023 - la cui trattazione è stata effettuata per iscritto - la Corte si riservava la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - La parte appellante affida la sua impugnazione ad alcuni motivi di gravame censurando (parzialmente) la sentenza di primo grado.

2. - In via preliminare, occorre esaminare le due eccezioni proposte dalla difesa della società appellata con la comparsa di costituzione volte ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che dell'art. 348-bis c.p.c.

2.1. - In base all'art. 348-bis c.p.c. "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione sollevata dall'appellata resta inevitabilmente assorbita.

2.2. - Quanto alla eccezione mancanza di specificità dei motivi, la stessa non è destinata a miglior esito.

Sulla questione interpretativa della norma richiamata la S.C. ha espresso il principio in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente

natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

La Corte ritiene pertanto che l'atto di appello in esame assolvere a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e già vigente alla data di notifica dello stesso (la riforma attuata con il D.L. n. 83/2012 si applica infatti agli appelli proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012). Infatti, l'appello appare senza dubbio ammissibile contenendo sia il profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), sia quello argomentativo (con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto), ma anche il profilo censorio (vi è l'indicazione del perché assume sia stata violata la legge) ed infine del profilo di causalità (con la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite).

La censura proposta dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c. è dunque infondata e deve essere disattesa.

3. - In via preliminare, occorre valutare il corretto esperimento della procedura mediativa disposta dalla Corte.

3.1. - Con ordinanza resa all'esito dell'udienza collegiale del 27 febbraio 2020 veniva disposto infatti l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 (nella versione vigente *ratione temporis*) con onere di presentare la relativa domanda entro il termine di quindici giorni e con udienza di rinvio al 22 ottobre 2020.

3.2. - Con nota del 17 giugno 2020 la società appellante depositava telematicamente la copia dell'istanza e del verbale della procedura espletata al fine di comunicare l'esito negativo della procedura di mediazione.

Più precisamente, con tale nota l'avv. Ca.Lu., procuratore costituito degli appellanti, produceva il "Verbale di primo incontro di mediazione n. 1 del 08/06/2020" della seduta svoltasi mediante l'utilizzo di un sistema di videoconferenza "con esito negativo" l'8 giugno 2020.

Il detto verbale di mediazione, sottoscritto dai presenti e dal mediatore designato, risultava privo della certificazione dell'autografia della sottoscrizione delle parti e del deposito presso la segreteria dell'organismo di mediazione (ex art. 11, commi 4 e 5, D.lgs. 28/2010, nella versione vigente *ratione temporis*).

Dal medesimo verbale poteva evincersi che all'incontro di mediazione risultava aver partecipato per la parte istante "l'avv. Ro.Be. per delega dei sigg. Sp.Gi. e Be.Ro., l'avv. Ca.Lu., giusta procura conservata in atti, dell'08/06/2020".

Al medesimo incontro risultava poi aver partecipato per la parte invitata "l'avv. Mo.Ge. per delega dell'avv. Gi.Gr., giusta delega conservata in atti, dell'08/06/2020".

Nessuna indicazione poteva rilevarsi dal verbale circa la natura delle procure indicate e dei poteri conferiti ai rappresentanti in relazione alla disposta mediazione e tantomeno

risultavano allegare in copia al verbale le procure che pur venivano indicate come depositate agli atti dell'organismo di mediazione non consentendo le necessarie verifiche.

3.3. - La Suprema Corte ha chiarito che, con riguardo all'esperimento della mediazione quando la stessa è condizione di procedibilità ex lege, che "nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale"; per cui "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass., sent. n. 8473/2019; nello stesso senso, Cass. sent. n. 18068/2019; più recentemente anche Cass., ord. 2063/2023).

Questi principi, sanciti per la mediazione obbligatoria ex lege, devono ritenersi applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello (Cass. n. 40035/2021; cfr. altresì Cass. n. 22736/2021; n. 25155/2010; secondo quanto puntualizzato da Cass., ord. 13029/2021).

3.4. - Alla luce di quanto sopra rilevato ed in particolare del principio affermato dalla Cassazione, in mancanza di eccezioni, la Corte (con ordinanza depositata il 17 dicembre 2021) riteneva necessario assegnare alle parti un termine per svolgere le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 11, commi 4 e 5, D.lgs. 28/2010 (nella versione vigente ratione temporis), considerata la loro potenziale rilevanza (soprattutto con riguardo alla procedibilità dell'appello), in attuazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c.

3.5. - Con le note del 19 maggio 2023, la difesa della parte appellante ha depositato la p.e.c. dell'8 giugno 2020 (delle ore 16:14) inviata all'organismo di mediazione con la quale si trasmetteva la "delega/procura sostanziale dei sig.ri Be. e Sp. all'avv. Ro.Be. avente come specifico oggetto la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, per partecipare all'incontro fissato per lo stesso 08.06.2020" precisando che citate deleghe "sono state conferite utilizzando lo schema/modello predisposto dallo stesso organismo di mediazione".

3.6. - Più precisamente, all'avv. Ro.Be. sono state conferite due procure speciali aventi natura sostanziale (distinte ed autonome dalla procura alle liti, conferita invece all'avv. Ca.Lu. per la rappresentanza processuale). Si tratta, quindi, di idonee procure negoziali che hanno conferito all'avv. Be. il potere di agire e partecipare in nome e per conto di Gi.Sp. e di Ro.Be. all'incontro di mediazione oltre che di conciliare la controversia disponendo dei diritti contesi, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulta essere stato depositato agli atti dell'organismo antecedentemente all'inizio del primo incontro fissato per le ore 16:30 dell'8 giugno 2020. In tal senso, sotto questo profilo, deve ritenersi correttamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente avveramento della condizione di procedibilità.

Infatti, nella procura tra gli altri poteri si conferivano all'avv. Be. ogni più ampio potere, compresi quelli di "assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo... sottoscrivere verbali di accordo o di mancata conciliazione, ... richiedere inoltre al mediatore la formulazione della proposta qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento ed accettare o rifiutare la medesima; fare tutto quanto necessario e/o opportuno per la definizione della procedura di mediazione, sia pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d'ora il Suo/loro operato".

3.7. - Resta da esaminare la posizione della parte invitata (appellata) in mediazione che all'esito dell'ordinanza nulla ha prodotto al fine di comprovare la corretta partecipazione all'incontro dell'8 giugno 2020.

Al riguardo si è già rilevato che al primo incontro di mediazione risultava aver partecipato per la parte invitata "l'avv. Mo.Ge. per delega dell'avv. Gi.Gr., giusta delega conservata in atti, dell'08/06/2020".

Non è stata fornita dunque evidenza alcuna che l'avv. Mo.Ge. avesse ricevuto i poteri per partecipare alla mediazione con il rilascio di una procura sostanziale secondo le indicazioni fornite dalla Cassazione.

Non può dunque ritenersi idonea la partecipazione alla mediazione dell'avv. Mo.Ge. quale rappresentante della parte appellata e le conseguenze della ingiustificata assenza - alla quale deve essere equiparata la irrituale partecipazione - consistono nella condanna alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 (nella versione vigente ratione temporis) e, quindi, deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

4. - Passando all'esame dei motivi di gravame, occorre preliminarmente rilevare come l'impugnazione proposta miri a riformare parzialmente la sentenza di primo grado. Infatti, l'appello è diretto a soltanto a censurare quella parte della decisione nella quale il primo giudice "ha rigettato l'opposizione proposta da Sp.Gi. e Be.Ro. e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo nei riguardi degli stessi", ciò determinando acquiescenza rispetto alle ulteriori parti della statuizione ed in particolare rispetto alla condanna della So. S.r.l. al pagamento della somma di Euro 10.289,78 oltre interessi, quale saldo passivo del conto corrente intestato alla medesima.

5. - Con il primo motivo "si denuncia la (a) violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., e nullità della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), in quanto il Tribunale ha affermato che la fattispecie de qua fosse inquadrabile nella fattispecie del 'contratto autonomo di garanzia' in presenza della clausole della fideiussione che imponevano ai garanti di pagare anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita, ritenendo che l'inopponibilità delle eccezioni fosse rilevabile d'ufficio, non trattandosi di eccezioni in senso proprio; la (b) "nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), nella parte in cui ha rilevato d'ufficio l'inopponibilità alla Banca della eccezione di pagamento delle cambiali, senza provocare il contraddittorio sul punto, in violazione dei principi enunciati da Cass. n. 14637 del 2001 n. 8993 del 2003, così incorrendo in un errore grave, in quanto concernente l'interpretazione di clausole contrattuali; ed ancora la (c) "violazione/falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1283 e 1284 c.c., Legge 7 marzo 1996, n. 108 articolo 2, e Legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, e articolo 112 c.p.c.) e conseguente nullità della sentenza ex articolo 360

c.p.c., nn. 3 e 4, per aver rilevato d'ufficio le clausole della lettera fideiussoria che, ad avviso del giudice di prima istanza, sancirebbero l'inopponibilità alla banca delle eccezioni sollevate dai fideiussori/appellanti".

5.1. - Secondo la tesi dell'appello, il tribunale non avrebbe potuto rilevare, d'ufficio la questione concernente l'operatività di dette clausole perché la banca non aveva allegato l'esistenza delle clausole e, quindi, ciò avrebbe precluso qualsiasi eccezione fondata su di esse, non essendo sufficiente, ai fini dell'allegazione di un fatto, la produzione del documento dal quale è desumibile il fatto stesso.

Inoltre, l'eccezione non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, dato che, in riferimento alla clausola "solve et repete" (alla quale analogicamente è equiparabile quella di inopponibilità delle sollevate eccezioni da parte dei fideiussori) l'avvalersi della stessa costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto.

Le indicate questioni (qualificazione giuridica della fattispecie negoziale come contratto autonomo di garanzia e inopponibilità da parte dei fideiussori della eccezione di pagamento delle cambiali), dunque, non sarebbero state mai oggetto del thema disputandum e rappresenterebbero eccezioni in senso stretto e come tali riservate alla parte (e, cioè, alla banca opposta).

5.2. - In tal senso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata al fine di accertare che i fideiussori ben potevano opporre le eccezioni di avvenuto pagamento, non potendo d'ufficio il giudice di primo grado né rilevare una natura giuridica diversa da quella prospettata nel contraddittorio delle parti né rilevare ex officio la inoperatività delle eccezioni come sollevate dai fideiussori. Conseguentemente chiedono che l'opposizione come proposta dai fideiussori sia accolta con tutte le conseguenze di legge.

5.3. - Al riguardo, la parte appellata eccepisce che secondo quanto è stato chiarito dalle Sezioni Unite deve essere qualificata come "eccezione in senso stretto" (riservata alla parte) unicamente quella per la quale la legge richieda espressamente che sia soltanto la parte a rilevare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ed inoltre quella eccezione che corrisponda alla titolarità di una azione costitutiva (sentenza n. 1099/1998). In dette ipotesi l'eccezione comprende la contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto implicato dalla domanda, sono tuttavia tali che, in loro presenza, risulta accordata al convenuto e disciplinata dal diritto sostanziale una pretesa esercitabile al fine di far venir meno il diritto dell'avversario.

Tutte le altre ragioni che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza o per il successivo venire meno del diritto con essa fatto valere, secondo l'orientamento della S.C., possono invece essere rilevate anche d'ufficio (Cass. n. 4008/2006; n. 421/2006; n. 16501/2004).

5.4. - Ed in effetti, nella specie, la banca ha agito nei confronti dei fideiussori facendo valere il contratto di garanzia e perciò era questo il fatto costitutivo invocato dalla creditrice a fondamento del proprio credito, essendo incontrovertibile che detto contratto era stato prodotto ed allegato.

I fideiussori, oppositori al decreto ingiuntivo, quindi, come correttamente ritenuto dalla sentenza, aventi la veste di convenuti in senso sostanziale (Cass. n. 24815/2005; n. 7539/2005), a fronte di questa domanda, hanno dedotto l'inesistenza del fatto costitutivo,



comunque la non azionabilità del credito, a causa di un vizio dell'obbligazione garantita, sostenendo la proponibilità di detta eccezione.

Pertanto, emerge con evidenza che il tribunale, per decidere l'eccezione, doveva esaminare e valutare il contratto, al fine di verificare la fondatezza e la proponibilità dell'eccezione con la quale era stato dedotto un fatto impeditivo, senza considerare che, per quanto sopra esposto, avendo gli stessi ricorrenti posto la questione della validità delle clausole contrattuali che precludevano la proposizione dell'eccezione, è palese che la medesima era stata posta nel giudizio.

In tal senso, il primo motivo di impugnazione non è fondato e deve essere disatteso.

6. - Con il secondo motivo di gravame si lamenta la "errata qualificazione giuridica della fattispecie negoziale intercorsa tra i fideiussori e la banca". La sentenza sarebbe affetta sia da una violazione di legge (per violazione degli artt. 1362, 1636, 1936, 1939, 1941-1945 c.c.) sia da un vizio di motivazione.

6.1. - Secondo la tesi dell'impugnazione, gli odierni appellanti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo invocando a fondamento dell'opposizione - in estrema sintesi - l'estinzione del credito portato dai tre effetti cambiari; invero sin dall'atto di opposizione hanno sempre sostenuto che "gli originali delle cambiali sono in possesso degli attuali opposenti, avendoli ricevuti dalla stessa Banca ricorrente a seguito del pagamento delle stesse" (pag. 5 atto di citazione in opposizione a d.i.).

Il giudice di prime cure ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dai fideiussori sul presupposto che "dall'esame del contenuto testuale della fideiussione concessa a beneficio della So. emergono una serie di clausole, approvate specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., che le caratterizzano come contratti autonomi di garanzia" (sentenza impugnata, pag. 5); quindi "La suddetta qualificazione del negozio costitutivo di garanzia dedotto in lite comporta pertanto da parte dei garanti opposenti l'impossibilità di eccepire anche il pagamento delle cambiali" (sentenza, pag. 7).

Invero, la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe ancorata all'orientamento giurisprudenziale che individua il contratto autonomo di garanzia sulla base di taluni indici rilevatori in clausole quale quelle "a semplice richiesta", "a prima domanda", seguite da "senza eccezione" o altre simili.

6.2. - Sempre secondo la tesi dell'appello, dall'esame complessivo del rapporto negoziale intercorso tra le parti sarebbe evidente che la volontà delle stesse non era sicuramente quella di porre in essere un "contratto autonomo di garanzia", ma una vera e propria fideiussione.

Deporrebbe in tale senso la qualificazione del negozio come "fideiussione", la qualifica delle parti come "fideiussori", la clausola n. 1 con cui le parti si costituivano fideiussori e per garantire "tutto quanto dovuto dal debitore, per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa di carattere giudiziario ed ogni onere tributario" ed ancora la deroga espressa agli artt. 1948 (Obbligazione del fideiussore del fideiussore), 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) e 1939 (Validità della fideiussione) 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) c.c.

Anzi proprio la previsione specifica di tali deroghe alla disciplina della fideiussione e la non prevedibilità del divieto di opporre eccezioni da parte del fideiussore militerebbero

per la qualificazione della fattispecie contrattuale in oggetto quale contratto di fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia.

6.3. - Ad avallare tale conclusione vi sarebbe poi la condotta processuale assunta dalla banca opposta: la stessa banca, negli atti di causa, discorre di fideiussione e non ha mai chiesto riconoscersi al rapporto altra diversa qualificazione giuridica.

Nella comparsa di costituzione, a seguito dell'opposizione e, soprattutto, a seguito della sollevata eccezione di avvenuto pagamento della somma di Euro 43.879,12, come portata dalle tre cambiali, che venivano prodotte in originale dagli opposenti, la banca asseriva: "Gli opposenti sostengono che la Banca avrebbe ingiunto loro il pagamento di un importo non dovuto perché già restituito all'istituto di credito. Al fine di sostenere tale tesi la controparte afferma che la Banca avrebbe volontariamente restituito gli effetti cambiari in originale come, appunto, accade quando essi siano stati pagati. In realtà l'avversa ricostruzione dei fatti non è veritiera. Infatti i suddetti titoli non furono restituiti perché pagati, bensì perché i debitori ne fecero espressa richiesta al fine di azionarli per recuperare i relativi importi direttamente presso il trattario accettante" (comparsa di costituzione della Società Ge. società consortile per azioni, pag. 5).

Qualora la Banca avesse inteso il contratto in esame quale contratto autonomo di garanzia, sicuramente non sarebbe stata questa la difesa assunta.

6.4. - Con l'impugnazione si passa poi ad analizzare nel dettaglio le altre clausole contrattuali ove si legge:

"(...) 6) i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad adire il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 1955 c.c., qualora per fatto della Banca, non può aver luogo la surrogazione a suo favore nei diritti e in tutte le altre garanzie della Banca verso il debitore principale.

7) Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito, fanno prova in qualsiasi sede fra la Banca ed il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. [... ]

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore (in deroga all'art. 1939 cod. civ.).

Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti."

Al riguardo, con il gravame si richiama testualmente la motivazione di una pronuncia di legittimità che appare del tutto aderente al caso in esame (Cass. n. 25842/2014).

6.5. - In tal senso, deve condividersi la puntuale motivazione della S.C. adottata per una fattispecie contrattuale del tutto analoga:

"2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti principali sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli artt. 1362,1636,1936,1939,1941 e 1945 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 1362 e 1363 c.c., là dove ha qualificato il contratto da essi stipulato come "contratto autonomo di garanzia", e comunque ha motivato inadeguatamente sul punto. Lamentano, in particolare, che la Corte d'appello abbia interpretato il contratto limitandosi all'esame d'una singola clausola e senza valutare il complesso delle pattuizioni in esso contenute. Tra tali pattuizioni, infatti, ve n'era una (clausola "H" del contratto) la quale prevedeva che in caso di invalidità delle obbligazioni garantite "la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate". Tale clausola, concludono i ricorrenti, prevedendo implicitamente l'opponibilità alla Banca dell'invalidità dell'obbligazione garantita, dimostrava che il contratto di garanzia non era del tutto scisso ed autonomo rispetto a quello di conto corrente.

2.2. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello, dopo avere correttamente ricordato quali siano gli elementi che in astratto distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia (pp. 5-6 della sentenza impugnata), ha ritenuto che essi non fossero sussistenti nel caso di specie (p. 7, primi tre capoversi).

A fondamento della decisione ha posto tre rilievi:

- (a) le previsioni secondo cui il fideiussore dovesse pagare "immediatamente" e "a semplice richiesta" della Banca erano "sicuri indici" dell'esistenza d'un contratto autonomo di garanzia;
- (b) il contratto non prevedeva la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni;
- (c) il contratto imponeva al fideiussore il pagamento "anche nel caso di opposizione del debitore".

2.3. La motivazione appena riassunta è, per un verso, irrispettosa dei generali precetti di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; e per altro verso lacunosa sul piano della logica.

2.4. Per quanto attiene il rispetto delle norme legali sull'interpretazione dei contratti, la Corte d'appello ha fondato la propria disamina unicamente sulla clausola "G" del contratto, contenente le previsioni sopra trascritte.

Essa, tuttavia, ha trascurato altri dati letterali di non scarso rilievo, ed in particolare:

- (a) la circostanza che le parti avessero espressamente qualificato il contratto come "fideiussione", e che i garanti fossero sempre denominati "fideiussori";
- (b) la circostanza che il contratto non contenesse alcuna clausola di pagamento "senza eccezioni" od altra analoga. Tale non era ovviamente, la previsione che il garante dovesse pagare "a semplice richiesta (...) anche in caso di opposizione del debitore", perché questa formula è del tutto compatibile tanto con un contratto autonomo di garanzia,

quanto con un contratto di fideiussione cui acceda un patto di solve et repete ex art. 1462 c.c.

2.5. La Corte d'appello, poi, ha trascurato di considerare gli indici interpretativi emergenti da una valutazione complessiva del contratto, così come imposta dall'art. 1363 c.c. Se è vero, infatti, che il fideiussore si obbligava a pagare "immediatamente, a semplice richiesta e anche in caso di opposizione del debitore", è altresì vero che:

(a) il contratto derogava espressamente agli artt. 1938, 1948 e 1957 c.c., in materia di fideiussione: deroga ovviamente superflua, se esso fosse stato concepito come un contratto autonomo di garanzia;

(b) il contratto prevedeva un "trasferimento automatico" della garanzia dall'obbligazione principale a quella di indebitore, in caso di invalidità dell'obbligazione garantita: clausola, quest'ultima, inutile ed inconcepibile se l'invalidità dell'obbligazione principale fosse stata inopponibile alla Banca.

2.6. Infine, la sentenza adottata non appare corretta sul piano della logica argomentativa, là dove ha ritenuto di desumere la natura autonoma della garanzia dal rilievo che il contratto "non prevedeva la possibilità per il garante di sollevare lui stesso eccezioni relative al rapporto di base". Il contratto infatti non prevedeva tale possibilità, ma nemmeno la negava espressamente: e dunque dal silenzio del testo contrattuale si sarebbe dovuto desumere che il regime normale è quello dell'opponibilità delle eccezioni, e che la deroga ad esso deve essere espressa.

La Corte d'appello, invece, ha capovolto questo corretto argomentare, muovendo dal presupposto che espressa dovesse essere non la previsione dell'inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto di base, ma quella della loro opponibilità, per poi trarne la conclusione che, mancando tale previsione, la garanzia fosse da qualificare come Garantievertrag.

2.7. Le osservazioni che precedono valgono di per sé ad escludere la fondatezza delle difese sollevate dalla Banca resistente.

Quanto alla prima, ovvero il precedente rappresentato da Sez. U., Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611835, essa non viene in rilievo nel presente giudizio, proprio perché il contratto oggi all'esame di questa Corte non prevedeva affatto in modo espresso una clausola di pagamento "senza eccezioni".

Quanto alle altre difese sollevate dalla Banca, rappresentate dalla deroga espressa, contenuta nel contratto di garanzia, a varie norme codicistiche in materia di fideiussione, v'è da osservare che tale argomento conduce a risultati esattamente opposti a quelli invocati dalla società controricorrente.

Le clausole contrattuali infatti vanno interpretate in modo che abbiano un effetto utile, piuttosto che in modo da privarle d'ogni effetto (art. 1367 c.c.). Ora, se davvero il contratto di cui si discorre si dovesse qualificare come contratto autonomo di garanzia, le clausole in questione sarebbero state inutili, perché il contratto autonomo di garanzia comunque sarebbe sfuggito all'applicazione delle regole codicistiche sulla fideiussione" (Cass. n. 25842/2014).

6.6. - Appare dunque evidente che il motivo di impugnazione è fondato e la scrittura sottoscritta da Gi.Sp. e Ro.Be. a garanzia della So. S.r.l. deve essere qualificata quale fideiussione.

D'altronde, il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. n. 4008/2006).

7. - All'accoglimento del secondo motivo di gravame consegue l'accoglimento dell'appello finalizzato alla riforma parziale della sentenza impugnata posto che la sorte dell'opposizione con riguardo al credito portato dalle cambiali deve essere la medesima per i fideiussori rispetto a quanto deliberato in prime cure per la società debitrice principale in forza della natura accessoria del relativo vincolo.

Restano così assorbiti anche i successivi motivi di appello: il terzo, relativo alla proponibilità delle eccezioni riguardanti l'invalidità del contratto principale da parte dei garanti nei casi in cui lo stesso sia nulla per illiceità o per contrarietà a norme imperative (proposto in via subordinata); il quarto, con il quale si lamenta la infondatezza del decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che gli opposenti erano nel possesso delle cambiali; il quinto, ed ultimo, avente ad oggetto l'erronea liquidazione delle spese legali, posti che con la riforma della sentenza la Corte dovrà procedere in ogni caso ad una nuova liquidazione anche per il primo grado di giudizio.

8. - Occorre infine rilevare che la difesa della parte appellata nella comparsa di costituzione (ma anche in sede di conclusionale) contesta che gli appellanti non avrebbero provato che la banca avrebbe ingiunto un pagamento non dovuto perché già restituito.

Secondo la difesa in questione la banca non vi sarebbe prova della restituzione dei titoli originali (cambiali) che proverebbe il pagamento del dovuto. Più precisamente si afferma che non vi sarebbe alcuna prova in quanto non sarebbero mai stati depositati né mai esibiti gli originali delle cambiali. Inoltre, l'atto di riconoscimento del debito agli atti del processo comproverebbe la fondatezza della domanda posto che tale scrittura non sarebbe mai stata disconosciuta né impugnata.

8.1. - A fronte di tali difese, gli appellanti precisano che gli originali degli effetti cambiari sono stati esibiti in originale all'udienza del 10.11.2010 e prodotti in originale unitamente alla memoria di replica del 04.02.2013 nel giudizio di primo grado.

In ogni caso, eccipisce la formazione del giudicato sul capo della sentenza (n. 2) con la quale il tribunale ha riconosciuto ed accertato non solo la restituzione delle cambiali ed il possesso delle stesse in capo agli opposenti, ma ha addirittura accertato l'avvenuto pagamento delle cambiali, revocando il d.i. nei confronti della società.

8.2. - La sentenza di primo grado ha statuito che "Per quanto concerne invece la parte di somma ingiunta afferente le tre cambiali prodotte in atti (in fotocopia da parte opposta ed in originale da parte opponente), l'opposizione della So. è fondata.

Ed invero la circostanza che le cambiali siano "nelle mani" dell'opponente (vedasi la documentazione in atti) comporta necessariamente la restituzione delle stesse da parte della banca, il che prova il pagamento delle cambiali... E parte opposta non ha dimostrato quanto dalla stessa dedotto ossia che il possesso dei titoli da parte della So. sia dovuto ad altra causa.

Pertanto, ..., la So. è tenuta al pagamento nei confronti di parte opposta della sola somma di Euro. 10.289,78 ... a titolo di scoperto di c/c e non anche della restante somma di euro 43.879,12 (a titolo di effetti cambiari asseritamente impagati)" (pag. 4-5 sentenza impugnata).

Tale capo della sentenza non ha costituito oggetto di impugnazione (né da parte degli oppositori/odierni appellanti né da parte della creditrice opposta/odierna appellato), pertanto, allo stato è coperta da giudicato interno.

8.3. - Invero, la sentenza di prime cure ha accertato, con efficacia di giudicato, la circostanza che la So. ha pagato i tre effetti cambiari (per un totale di Euro 43.879,12) e sulla base di tale accertamento ha revocato il d.i. opposto condannando la So. (debitore principale) al pagamento della sola somma di Euro 10.289,78. Si rileva inoltre che l'opposizione è stata proposta contestualmente dalla So. S.r.l. (debitrice principale) e dai due fideiussori e che nel medesimo giudizio di opposizione si è formato il giudicato sull'avvenuto pagamento dei tre effetti cambiari.

Sul punto la banca non ha proposto impugnazione (nemmeno in via incidentale) limitandosi semplicemente a richiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

8.4. - Alla luce di tale accertamento e dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, occorre pervenire alla revoca del decreto ingiuntivo anche nei confronti degli oppositori/fideiussori.

D'altronde, l'accertamento dell'avvenuta restituzione delle cambiali alla società opponente (possedute in originale dalla società stessa) e, successivamente, l'accertamento dell'avvenuto pagamento delle cambiali, determina che il d.i. chiesto dalla creditrice, che si fondava quanto alla somma di euro 43.879,12, proprio sulle cambiali, deve necessariamente essere revocato anche nei confronti dei fideiussori, perché per il provvedimento monitorio, quanto alla somma di Euro 43.879,12, era stato chiesto ed emesso proprio perché la Ba.No. l'aveva chiesto in virtù di quelle cambiali (prodotte in primo grado in fotocopia), omettendo di precisare di non averne il possesso.

D'altronde, la giurisprudenza ha chiarito da tempo che è legittimo il rifiuto di pagamento opposto da parte del garante nella eventualità in cui il debitore principale abbia già effettuato il pagamento e, dunque, abbia estinto il debito principale garantito (anche qualora la garanzia fosse da ritenersi autonoma).

Pertanto, i fideiussori/garanti hanno contrastato subito la richiesta, in quanto con la produzione in giudizio delle tre cambiali in originale era risultata immediatamente ed oggettivamente l'inesistenza dell'inadempimento oggettivo allegato (con riferimento alla pretesa creditoria per Euro 43.879,12) per avere la Ba.No. già ottenuto la prestazione di sua diretta spettanza.

Sul punto, d'altro canto, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di precisare che nel caso di contratto autonomo di garanzia, l'autonomia della garanzia "non può condurre alla conseguenza che il creditore possa ottenere due volte la prestazione dovutagli: la situazione derivante da un pagamento della garanzia non dovuta potrà essere riequilibrata attraverso il sistema della rivalsa, fermo restando però a carico del debitore l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione" (Cass., Sez. Un., n. 7341/1987)

9. - Pertanto, l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto (anche) nei confronti di Gi.Sp. e Ro.Be. e l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta risultando dovuto un importo ridotto pari a Euro 10.289,78 oltre interessi come richiesti in sede monitoria.

9.1. - Con la riforma (anche eventualmente solo parziale) della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).

9.2. - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91, comma 1, c.p.c..

9.3. - Sulla base dei principi sopra enunciati, la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, per la difesa di tre parti (scaglione di valore, da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00).

9.4. - Invero, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. 13/07/2021, n. 19989).

9.5. - Tuttavia, occorre rilevare nel caso di specie una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti.

D'altronde la S.C. ha precisato che la nozione di soccombenza è unica dovendosi ammettere che anche in caso di solo parziale accoglimento dell'unica domanda proposta dall'attore si verifichi una situazione di parziale soccombenza reciproca delle parti (Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/02/2016, n. 3438).

Si deve infatti accogliere il principio di diritto secondo cui "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti; il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906; da ultima, Cass. civ. Sez. 3, Sent., 22 febbraio 2016, n. 3438).

La pronuncia cui il Collegio intende conformarsi, invero, pur ribadendo che l'onere delle spese giudiziali va regolamentato anche in ragione del c.d. principio di causalità (per cui chi è stato costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto non può essere condannato a rimborsare a quest'ultimo le spese sostenute, neanche in parte), precisa che non può comunque negarsi, in caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta (come in caso di accoglimento di solo alcune delle domande proposte dall'attore), che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti.

Ciò per la semplice ma insuperabile ragione che, in caso contrario, l'attore, in quanto non soccombente, non potrebbe essere neanche considerato legittimato ad impugnare la pronuncia che abbia accolto la sua domanda solo in parte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/02/2016, n. 3438; nello stesso senso, App. Napoli, I sez. civ. bis, sent. n. 1269/2017).

Pertanto, là dove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale, quindi, questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.

Ed al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte



pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/02/2016, n. 3438).

9.6. - Ne consegue l'accoglimento dell'appello cui consegue il parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo con la riforma delle spese di lite con l'applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente.

In conclusione, la Corte ritiene di dover compensare parzialmente le spese di lite di primo e di secondo grado nella misura di un quinto in favore del dell'odierna appellante.

9.7. - Si prende atto della dichiarazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. resa con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio dall'avv. Ca.Lu., procuratore e difensore degli appellanti.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla So. S.r.l., Gi.Sp. e Ro.Be. (iscritto al n. 3380/2015 R.G.) contro la sentenza n. 11/2015 del Tribunale di Benevento, nei confronti della Società Ge. società consortile per azioni, quale procuratore speciale della Ba.No. S.p.A., ora Ma. S.r.l., con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 8 luglio 2015, così provvede:

a) accoglie l'appello e per l'effetto - in riforma parziale della sentenza impugnata - revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2009 emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti di Gi.Sp. e Ro.Be. e per l'effetto li condanna - in solido con la So. S.r.l. - al pagamento della somma ridotta di Euro 10.289,78 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio, in favore della Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

b) compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un quinto in favore degli appellanti e per l'effetto, condanna Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti - con attribuzione all'avv. Carlo Luogo - che liquida come segue (nella misura già parzialmente compensata): per il primo grado in complessivi euro 11.251,20 (di cui euro 211,20 per rimborso spese esenti; euro 9.600,00 per compenso; euro 1.440,00 per spese generali al 15%); per il giudizio di appello in complessivi euro 14.449,36 (di cui euro 649,36 per rimborso spese esenti, euro 12.000,00 per compenso ed euro 1.800,00 per spese generali al 15%);

c) condanna Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di appello (ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, nella versione vigente ratione temporis).

Così deciso in Napoli il 14 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2023.